



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2019, proposto da Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Saitta, Giuliano Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Sporting Club Val Verde s.a.s. di Romagnolo Mirko e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Giorgianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'accertamento***

della illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere del Comune di Milazzo sull'istanza avanzata dalla ricorrente il 12.02.2018 per la riqualificazione urbanistica

di area di sua proprietà a seguito di decadenza di vincolo espropriativo, nonché su istanza successiva di autorizzazione alla redazione di piano particolareggiato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con istanza del 12.02.2018 parte ricorrente ha chiesto al Comune di Milazzo di provvedere alla riclassificazione urbanistica dell'area di sua proprietà sita in Milazzo, località Fondaco Pagliara, in catasto al foglio 7, p.lle 714, 1246 e 1271.

A seguito di comunicazione, da parte del Comune, di avvio dell'iter istruttorio, la Fondazione ricorrente ha reiterato la richiesta di riclassificazione delle aree predette, diffidando l'amministrazione ad adempiere con atto dell'11.07.2018.

In data 14.08.2018 la Fondazione ha altresì richiesto al Comune di Milazzo l'autorizzazione per la redazione di un piano particolareggiato per servizi ed attrezzature sportive, relativo alla medesima area, rappresentando, in particolare, che l'area in argomento risulta concessa in locazione alla società Sporting Club Val Verde s.a.s. di Romagnolo Mirko e C. per la realizzazione di impianti sportivi.

Il Comune è rimasto inerte.

Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha chiesto, pertanto, che questo Tribunale dichiarare l'illegittimità del silenzio così serbato dall'Amministrazione e accerti l'obbligo del Comune di provvedere, anche a mezzo di commissario ad acta.

Il Comune di Milazzo non si è costituito.

La società "Sporting Club Val Verde s.a.s. di Romagnolo Mirko e C" ha proposto atto di intervento ad adiuvandum, nella qualità di parte conduttrice dell'area di cui si

discute, interessata alla realizzazione dell'impianto sportivo di cui al piano particolareggiato indicato.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La domanda di accertamento di illegittimità del silenzio è fondata.

A tal fine è sufficiente rinviare – ai sensi dell'art. 74 c.p.a. nella parte in cui dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – ai principi già stabiliti in numerosi precedenti di questo Tribunale (cfr. ex multis, TAR Catania, III, 26.02.2018 n. 450; sez. II, 25.10.2016, n. 2734; sez. I, 16 giugno 2016, n. 1631; sez. I, 25 giugno 2015, n. 1748; sez. I, 23.10.2014 n. 2837; n. 2031/2013), secondo cui la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica.

Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora (così come è avvenuto nel caso in esame) a causa del venir meno dei vincoli de quibus un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un'istanza volta ad ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica ed il Comune - in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della l. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dall'art. 2 della l.r. n. 10/1991 e s.m.i. - sia tenuto ad esaminarla pronunciandosi con una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi, non apparendo utile ad interrompere la denunciata inerzia della P.A. la comunicazione del Comune del 07.05.2018, di avvio dell'iter istruttorio per la definizione della richiesta di riqualificazione avanzata dalla ricorrente.

In ragione di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulle istanze della ricorrente mediante l'effettiva definizione del procedimento entro un termine che,

tenuto conto della complessità del procedimento, appare congruo fissare in giorni 150 dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, fermo restando che ove l'ente dovesse continuare a rimanere inerte, potrà essere formulata domanda di nomina di un commissario ad acta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Milazzo di provvedere alla definizione dell'istanza in epigrafe nel termine di giorni 150 dalla comunicazione e/o notifica del presente provvedimento, con avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, con aggravio di spese.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti costituite, liquidate in complessivi Euro 1.000/00 (mille/00) oltre accessori di legge, da dividersi a metà tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppa Leggio**

**IL PRESIDENTE**  
**Daniele Burzichelli**

**IL SEGRETARIO**

